



Padova, 27 febbraio 2015

SEMINARIO

Giornalismo e diritto d'autore



© Andrea Sirotti Gaudenzi

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- Diritto d'autore / Diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e Diritto di espressione (art. 10 CEDU)
- Caso Antonio Ricci / Italia
 - *Sentenza 8 ottobre 2013 - Ricorso n. 30210/06*

LISA GHERARDINI



ORIGINALITA'



Andrea Salai



Marcel Duchamp



Fernando Botero

LO SPECCHIO SASSONE

«Sia maledetto chi utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la lebbra aflagga chiunque ne modifichi il contenuto [...]. Consegni questo messaggio a Satana e lo segua all'inferno chi vuole passare l'eternità in sua compagnia».



L'OPERA DEL GIORNALISTA

- “L'utilizzazione a scopi pubblicitari, di un testo di natura informativa redatto da un giornalista professionista e contro il suo consenso, dà luogo ad un danno non patrimoniale risarcibile, per l'ingiusta lesione del diritto morale d'autore”.
 - Trib. Milano, 6 luglio 2004

DIRITTO D'AUTORE: LE FONTI

- Fonti internazionali
- Fonti comunitarie (U.E.)
- Fonti nazionali



LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

- ctrl C – ctrl V
 - regolamentazione giuridica
 - percezione da parte degli utenti delle nuove tecnologie

UN DOVEROSO TRIBUTO

- Philip Parker
- 85.000 opere (a suo nome) presenti su Amazon
- Lui, però, sostiene di aver scritto addirittura 200.000 libri



ALL BY MYSELF



(Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
di Sergei Rachmaninoff)

GOMORRA

- Corte d'Appello di Napoli, 28 giugno 2013
- Libra Editrice / Saviano
- “Nelle edizioni di Gomorra dovrà essere indicato il nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui sono stati tratti”.

I SOCIAL NETWORK



facebook

Linkedin

myspace

COSA POSSIAMO PUBBLICARE ON LINE?



ART. 97 L.D.A.

- [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
- [2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

FB – NOTE LEGALI - 1

Esempi pratici

Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).

La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che **occorre avere autorizzazione alla pubblicazione** in molti casi (semplifichiamo una tabella messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti sul loro sito <http://www.fotografi.org/>)

FB – NOTE LEGALI - 2

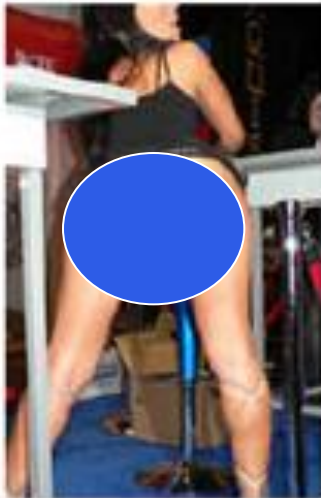


Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni più in basso.

PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

PERCHE': L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori.

FB – NOTE LEGALI - 3



Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile.

PUBBLICABILE: Sì, anche senza autorizzazione, purché il volto non sia riconoscibile..

PERCHÉ: La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa.

FB – NOTE LEGALI - 4



Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili. Sì, se il personaggio riconoscibile non è determinante all'economia della foto.

PUBBLICABILE: Sì, anche senza autorizzazione.

PERCHE': Non ha importanza che la foto sia stata

REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento;

l'importante è che SI TRATTI di un'immagine DEL luogo

pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili.

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE OGGI

- Le attività immateriali rappresentavano l'81% del valore di mercato *Standard & Poor's 500*
- Dai settori industriali incentrati sul diritto d'autore proviene oltre il 3% del PIL dell'Unione europea

Fonte: Assonime

UNA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

- La legge italiana risale al 1941 ed è frutto di una buona tecnica normativa
- La legge n. 633/41 è stata in varie occasioni modificata, soprattutto per dare spazio alle indicazioni del legislatore comunitario
- La fonte nazionale permette di ricostruire una disciplina sistematica della proprietà intellettuale
- Non sempre, però, risulta adeguata di fronte all'affermazione ed ai progressi delle nuove tecnologie

LA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE 633/41)

- Tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi
- Numerose modifiche nel corso degli anni (in particolare per adeguare il sistema ai principi comunitari)
- Norme processuali (recentemente modificate dall'atto di recepimento della direttiva 2004/48/CE, cd. dir. “enforcement”)

COME SI ACQUISTA IL DIRITTO D'AUTORE?

- Condizione per l'acquisto dei diritti è la creazione dell'opera (“quale particolare espressione del lavoro intellettuale”)
- Le semplici idee non sono tutelate dalla l.d.a.
- Non è necessario alcun deposito dell'opera presso la SIAE
- Neppure è necessario essere iscritti alla SIAE

A COSA SERVE LA SIAE?

- *La SIAE è un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società (nel linguaggio delle società d'autori si definisce "società generalista") che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l'attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.*
- *Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.*
- *Quindi? ...*

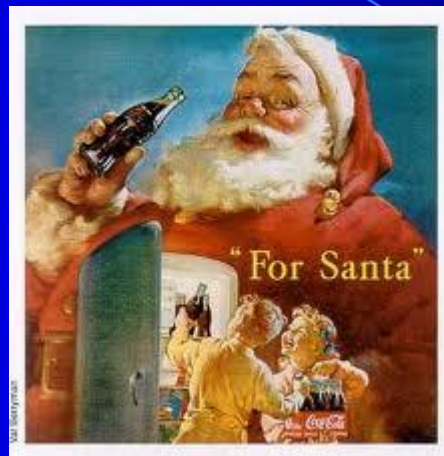
ART. 1 L.D.A.

- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

OPERE INTELLETTUALI



OPERE INTELETTUALI?



Banca Dati
Pagine Gialle



PRECISAZIONE TERMINOLOGICA

Differenze tra:

- *Diritto d'autore*

La proprietà intellettuale è «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés»

- *Copyright*

E' la società che attribuisce diritti all'autore perché promuova il progresso di lettere, arti, scienze e tecniche

CLASSIFICAZIONI

- Diritti
 - d'autore / connessi
 - patrimoniali / morali
- Opere
 - individuali, collettive, composte, in comunione
 - creative / elaborazioni

I DIRITTI DELL'AUTORE

- Diritti patrimoniali
 - Artt. 13 e ss. l.d.a.
 - hanno durata limitata
- Diritti morali
 - Artt. 19 e ss, l.d.a.
 - sono imprescrittibili

I DIRITTI PATRIMONIALI

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art. 13),
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di diffusione a distanza (artt. 16 e 16 bis);
- il diritto di distribuzione (art. 17);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis).

L'AMPIEZZA DEI DIRITTI: UN ESEMPIO

- Corte Giust., 7 marzo 2013 (causa C-607/11)
 - L'art. 3 della direttiva 2001/29/CE riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico.
 - E' necessaria la specifica autorizzazione del titolare dei diritti a ogni tipologia di comunicazione.
 - La ritrasmissione nella rete Internet dei programmi televisivi è una forma di comunicazione al pubblico.

CESSIONE DEI DIRITTI

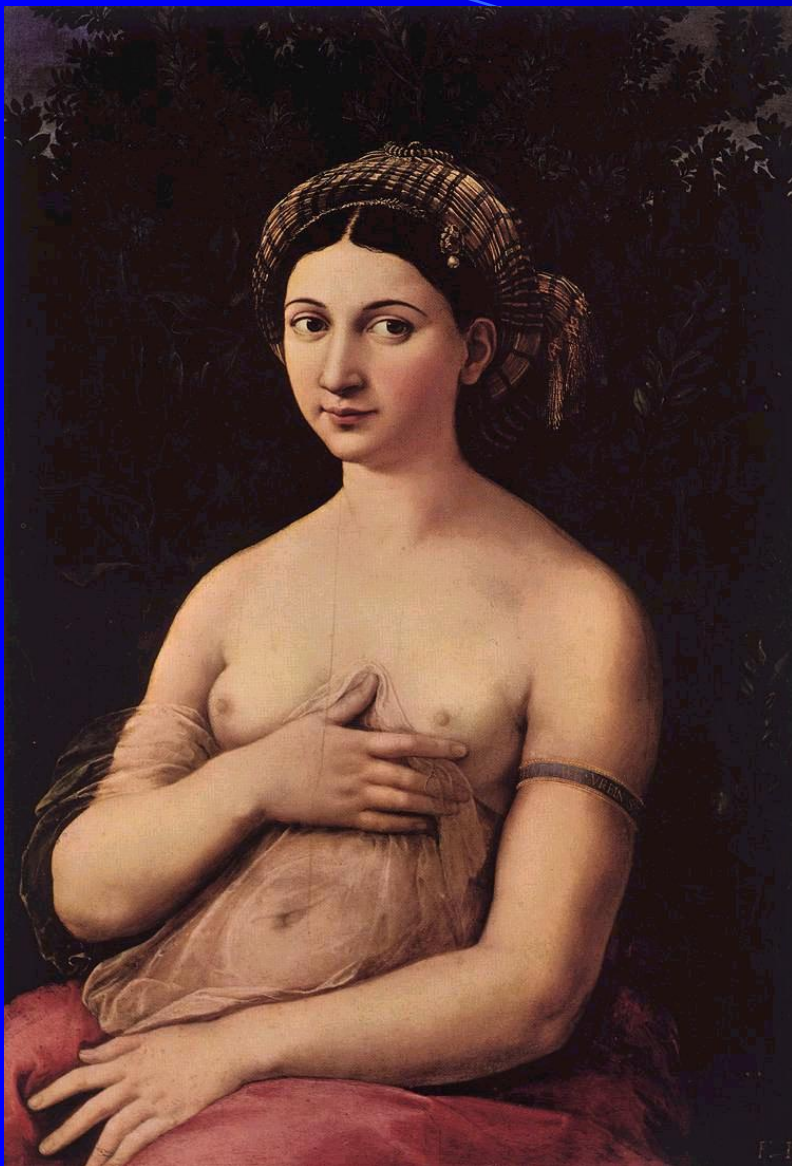
- Ogni diritto dev'essere considerato singolarmente
- La cessione di un diritto patrimoniale non comporta automaticamente la cessione di tutti i diritti
- La prova del trasferimento avviene per iscritto

CASS., 2 LUGLIO 1953, N. 2045

- Il diritto d'autore è un **complesso di diritti e facoltà** i quali (...) possono ben formare oggetto di distinte convenzioni private, o meglio di distinti contratti di cessione, a meno che non si tratti di facoltà che siano *ex re ipsa* consequenziali o necessariamente accessorie, indiscutibile essendo il contenuto economico del diritto alla diffusione, come quelli alla pubblicazione e alla vendita dell'opera.
- Espressamente l'art. 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dichiara che i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera sono fra loro **indipendenti** e che l'esercizio esclusivo di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
- Per stabilire, pertanto, se e quali dei diritti di contenuto patrimoniale inerenti all'opera dell'ingegno abbiano formato oggetto di convenzione fra l'autore e l'editore od altro cessionario, e fra questo ed un terzo, occorre **risalire alla volontà delle parti contraenti**, la quale determina in generale la portata del contratto.
- Non è sufficiente affermare che sia stata ceduta la proprietà artistica dell'opera o che siano stati ceduti i diritti di utilizzazione economica di essa.

I DIRITTI MORALI

- Diritto di inedito
- Diritto alla paternità dell'opera
- Diritto all'integrità dell'opera
- Diritto al pentimento



Raffaello Sanzio

La Fornarina (1520)
olio su tavola
cm. 87x63

Galleria Borghese, Roma



IL VALORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

*Valore dei beni
materiali*



Capitalismo industriale



*Valore dei beni
immateriali*



Capitalismo intellettuale

*Jeremy
Rifkin*

IL DIRITTO D'AUTORE

- Si tratta di un fascio di diritti assoluti
- Si legittima un monopolio assoluto
- Si prevedono, tuttavia, alcuni “eccezioni”

70 ANNI ?



PERCHE' 70 ANNI?



PERCHE' 70 ANNI?

- Copyright Term Extension Act (1998)



LA DURATA DEI DIRITTI (PATRIMONIALI) D'AUTORE

- I diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25, legge 633/41).

UNA NOVITA'

- «La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo» (art. 1 della direttiva n. 2011/77/UE).

IL SISTEMA DELLE ECCEZIONI

- **GENERALI**

- Art. 66 (articoli di attualità)
- Art. 70 (riassunti e citazioni)

- **SPECIALI (BIBLIOTECHE E MEDiatecHE)**

- Art. 68, comma 2 (fotocopie per i propri servizi)
- Art. 69 (prestito)
- Art. 71 *ter* (fruizione su terminali)



IL NUOVO ART. 15 - I

- Il d.l. 8 agosto 2013 n. 91 aveva modificato l'art. 15 l.d.a., disponendo che non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
 - ***a) entro la cerchia ordinaria*** della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;
 - ***b) all'interno delle biblioteche***, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.

IL NUOVO ART. 15 - II

- Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ARTICOLI DI ATTUALITA'

Art. 65 l.d.a.

1. Gli *articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso*, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, ***se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata***, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

- La Corte di Giustizia ha affermato che «è pacifico che gli articoli di giornale rappresentano, in quanto tali, *opere letterarie* che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2001/29» (Corte Giust., 19 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International A/S contro Danske Dagblades Forening, § 44, in *Racc.*, 2009, pag. 6569).

LA “RASSEGNA STAMPA”

- La rassegna stampa è «una raccolta di articoli protetti dal diritto d'autore: pertanto, in base ai principi generali, il compilatore della rassegna stampa dovrebbe ottenere il consenso del titolare dei diritti sull'articolo prima di riprodurre l'articolo in una banca dati destinata alla diffusione del pubblico» (Valenti).
- In effetti, la rassegna stampa, sotto il profilo tecnico, è una opera collettiva, che viene evidentemente costituita dalla riunione di opere o di parti di opere, connotata dal carattere di creazione autonoma.

“RASSEGNA STAMPA” E ART. 65 L.D.A.

- Non sembra che si possa affermare che tutte le attività riconducibili alla rassegna stampa siano autorizzate dall'art. 65 l.d.a.
- Infatti, la disposizione, studiata in un periodo storico in cui le riproduzioni seriali avvenivano con maggiori difficoltà, è decisamente inadeguata all'attuale diffusione di strumenti che agevolano gli strumenti tecnici di copia.
- La giurisprudenza, richiamando il principi espressi dall'art. 101 l.d.a., ha chiarito che la riproduzione sistematica in una rassegna stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni non è ammessa, dato che tale comportamento rappresenta un illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della violazione del diritto d'autore (Trib. Milano, 8 aprile 1997, in *AIDA*, 1998, pag. 496.)

RASSEGNA STAMPA ON LINE

- Trib. Trento, 21 giugno 2013
 - E' applicabile l'art. 101 l.d.a. che “rappresenta una particolare ipotesi di concorrenza sleale”.
 - La norma prevede che “la riproduzione di informazioni e notizie *on line* è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: [...] b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”.

DISCORSI PUBBLICI

Art. 66. l.d.a.

1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo **scopo informativo**, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto



PUBBLICA SICUREZZA

Art. 67. 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore

LA RIPRODUZIONE

- Sono ammesse:
 - la riproduzione, anche integrale, per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera (I comma);
 - la riproduzione, solo nei limiti del 15% del volume o fascicolo, per uso personale effettuata tramite fotocopia, xerocopia o sistema analogo (III comma) presso centri di riproduzione (IV comma) e presso biblioteche pubbliche (V comma);
 - la riproduzione di opere presenti in biblioteche (accessibili al pubblico), musei ed archivi pubblici per i propri servizi.



PRESTITO

Art. 69 l.d.a.

Il prestito eseguito dalle **biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici**, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

COPIA DI SALVATAGGIO - 1

- “Copia unica” o “copia di salvataggio”
- Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, ***senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto***, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (art. 69, comma 2, l.d.a.).
- Prestito gratuito? Protocollo di intesa AVI / SIAE (consultazione interna)

COPIA DI SALVATAGGIO - 2

- La norma introduce un'eccezione a favore di biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici in materia di riproduzione di fonogrammi e videogrammi per i servizi interni delle istituzioni.
- Devono essere rispettate determinate condizioni relative a:
 - a) soggetti beneficiari dell'eccezione;
 - b) opere oggetto del prestito;
 - c) assenza di un vantaggio economico e commerciale.
- Opere oggetto di riproduzione possono essere copie di videogrammi e fonogrammi regolarmente acquisite e destinate alla conservazione delle opere esistenti.
- La copia di salvataggio dev'essere in un unico esemplare.

RIPRODUZIONE PRIVATA

- Art. 71-sexies l.d.a.
- È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una **persona fisica** per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*.
- L'apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono l'esecuzione anche di una sola copia dell'opera, non costituisce violazione del diritto di copia privata (Trib. Milano, 1 luglio 2009).
- Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (SIAE).



IMMAGINI E MUSICHE “DEGRADATE” IN RETE

- Art. 2 della legge 2/2008
- È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di *IMMAGINI E MUSICHE A BASSA RISOLUZIONE O DEGRADATE*, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma (art. 70, comma 1 bis)

Grazie per la cortese attenzione



Andrea R. Sirotti Gaudenzi

Studio Sirotti Gaudenzi

info@studiosirottigaudenzi.it

“Elephas indus culices non timet”